

'2020 RG



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PRATO

in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo in data 26 giugno 2020 con il n. 1593/2020 del ruolo Generale, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo vertente tra:

P **S** ra resentato e difeso

Foro di

via Casadonica, 15, giusta mandato allegato all'atto di opposizione

Opponente

Opposta

All'udienza del 30 giugno 2022 la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.

Per l'opponente: "*..come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo .*

Per la opposta: "*... insiste per il rigetto di tutte le domande ex adverso formulate, in quanto infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti ampiamente illustrati nei propri atti e verbali di causa che ivi si intendono richiamati e per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di costituzione e risposta da intendersi ivi precisate e ritrascritte*"

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 giugno 2020, **P**

S proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 148/2020

(RG 265/2020) emesso in data 06.02.2020, notificato il 24 aprile successivo, con il quale il Tribunale di Prato gli aveva ingiunto di pagare a [redacted] Spa, la somma di € 23.343,91 oltre interessi moratori e spese legali della procedura monitoria, a titolo di restituzione della somma versata a titolo di finanziamento.

A sostegno dell'opposizione evidenziavano:

- che il credito oggetto della pretesa trovava titolo dal saldo debitorio del rapporto di mutuo/finanziamento di cui al rapporto contrattuale n. [redacted] intrattenuto da [redacted] BANK Spa (poi ceduto alla banca Ifis Spa e successivamente alla opposta);
- che le sottoscrizioni apposte sui documenti originari erano oggetto di disconoscimento ed il contratto su cui la parte opposta aveva fondato la propria pretesa era privo di valenza probatoria;
- che peraltro il contratto non risultava incluso nella lista dei crediti ceduti, in quanto nella stessa era riportato un numero differente e non vi erano precise indicazioni a riguardo;
- che, inoltre, la condotta della banca era contraria ai principi di buona fede, correttezza e trasparenza nell'esecuzione del contratto, essendo stati concretamente applicati interessi superiori a quelli pattuiti ed in violazione della rigida normativa di settore e della disciplina antiusura di cui alla legge 108 del 1996.

Tanto premesso chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo, previa ammissione di CTU contabile, e la condanna della controparte al pagamento delle spese e competenze di rito.

Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio [redacted] S.r.l., in persona della procuratrice [redacted] S.r.l. la quale deduceva:

- di essere cessionaria, a titolo oneroso e *pro soluto*, ai sensi di un contratto di cessione di crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017, di un portafoglio di crediti pecuniari identificabili in blocco, ai sensi del combinato disposto degli articoli 1 e 4 della Legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 del T.U.B., costituito da crediti pecuniari nella titolarità di



Banca [] S.p.A., quale avente causa di [] BANK, a seguito di altri contratti conclusi il 29.6.2012, 15.11.2012, 12.11.2013, 11.12.2013 e 24.7.2015;

- che di tale cessione era stato avviso tramite pubblicazione in G.U., parte II, del 18 febbraio 2017, n 21;
- che tale cessione aveva avuto ad oggetto anche il rapporto contrattuale n intrattenuto da [] BANK con P [] S []
- che tale contratto prevedeva un rimborso di 120 rate mensili di importo pari ad € 300,00 cadauna, con un TAN del 9,02 % ed un TAEG del 9,88%;
- che in ipotesi di cessione dei crediti finalizzata alla cartolarizzazione, come appunto nella fattispecie in esame, la società cessionaria, era subentrata nelle sole posizioni di credito derivanti dai contratti contemplati nella cessione, non verificandosi alcun subingresso nei singoli rapporti contrattuali dai quali scaturiscono i crediti oggetto di cessione, con la conseguenza che legittimato a contraddire all'azione volta ad impugnare il contratto era unicamente l'altro contraente, ovvero la società erogatrice del finanziamento;
- - che il disconoscimento delle sottoscrizioni da parte dell'opponente avrebbe dovuto essere considerato una mera espressione di stile, in quanto del tutto privo di riscontri;
- che nel merito erano infondati gli argomenti a sostegno delle dedotte nullità negoziali, essendo in corretta la determinazione dell'ISC indicato in contratto, non inserite voci di costo indebito e rispettati i limiti derivanti dalla disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m..

Sulla scorta di tali argomenti, concludeva per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese ovvero in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento delle somme risultanti dall'istruttoria.

Assegnato termine per attivare la procedura di mediazione obbligatoria, si procedeva quindi ad istruttoria con la produzione di documenti ed infine, all'udienza del 30 giugno 2022, la causa era posta in decisione sulle



conclusioni in epigrafe trascritte, previa concessione dei termini di cui all'art 190 cpc.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata e deve essere accolta nei limiti delle motivazioni che seguono.

1. In primo luogo va premesso che con l'opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento d'ingiunzione, si svolge secondo le norme del rito ordinario, nel quale il creditore opposto è gravato dall'onere di provare i fatti costitutivi della domanda proposta e può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria, per cui il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emaneazione dell'ingiunzione, ma la fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso (Cass. 12.3.2019, n 7020; Cass., 8.2.92, n.1410; Cass., 23.10.90, n. 10280; Cass., 28.11.89, n. 5185; Cass., 19.1.88, n. 361; Cass.,5.12.87, n. 9078).

2. Ad avviso del giudicante, appare fondata e meritevole di accoglimento l'eccezione di difetto di legittimazione attiva in ordine al finanziamento allegato quale causa giustificativa del ricorso monitorio.

Infatti, per quanto si evince dagli atti, oggetto della cessione sarebbe costituito non dal contratto, ma esclusivamente dal credito che trovano titolo costitutivo in origine nel contratto concluso in data 30 novembre 2011, e identificato come pratica n° [redacted], intrattenuto da P [redacted] S [redacted] con [redacted] BANK Spa.

Tale credito sarebbe poi stato ceduto da [redacted] BANK a BANCA [redacted] Spa e da questa a favore di [redacted] S.r.l.. A sostegno della titolarità del credito, in sede monitoria, la difesa di I [redacted] ha richiamato il contratto di cessione del 16 gennaio 2017, con il quale si è resa cessionaria, a titolo oneroso e *pro soluto*, di un portafoglio di crediti nella titolarità di BANCA [redacted] Spa, in qualità di avente causa di [redacted]



BANK , verosimilmente con uno dei contratti richiamati nello stesso atto di cessione (conclusi nelle seguenti date 29.6.2012, 15.11.2012, 12.11.2013, 11.12.2013 e 24.7.2015) . Ebbene, a fronte delle contestazioni dell' opponente, i documenti prodotti non possono essere considerati sufficienti. Da un lato, vero è che del contratto di cessione di crediti stipulato in data 16 gennaio 2017, risulta essere stato dato avviso di cessione pubblicato, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30 aprile 1999 e dell'art. 58 T.U.B., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 18 febbraio 2017 - Parte Seconda n.21 (doc. 1, fascicolo monitorio). E tuttavia, *l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (Sul punto, Cass, 28 febbraio 2020, n 5617).*

Poiché l'avviso, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza, quanto all'oggetto della cessione appare indispensabile la produzione di copia del contratto di cessione con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla banca cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione del 16 gennaio 2017 comprendeva il credito azionati in sede monitoria. Inoltre, non sono stati neanche prodotti i contratti richiamati nell'atto di cessione con i quali BANCA IFIS avrebbe acquisito il credito, poi nuovamente ceduto, così che



difetta anche la prova che la cedente avesse la titolarità del credito o del rapporto al momento della successiva cessione.

E tuttavia, nella prospettiva interpretativa richiamata, neanche il contratto di cessione prodotto in giudizio (doc. 8) appare sufficientemente determinato, a norma dell'art 1346 c.c., poiché esso fa generico riferimento e ad un portafoglio di crediti nella titolarità di BANCA Spa e dettagliatamente inseriti in allegato, non prodotto, e quindi privo degli elementi identificativi del credito e, quindi, inidoneo a ritenere l'oggetto della seconda cessione determinabile "per relationem". A riguardo, occorre invero considerare che la prova circa l'effettiva cessione del credito è necessaria, sia per la verifica dell'effettiva e attuale titolarità del credito in capo a , sia per evitare che due soggetti distinti possano agire, in tempi diversi, per il medesimo credito nei confronti di un identico creditore.

Tanto che, come di recente precisato dalla Cassazione: *"La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798). Nella fattispecie in esame, come si è precisato, l'opponente ha eccepito espressamente il difetto di dimostrazione delle condizioni di legittimazione della società opposta, incentrando le proprie doglianze sulla mancata conoscenza di una valida cessione del credito originario, ed è certamente da escludere che vi sia stato esplicito o implicito riconoscimento della legittimazione sostanziale di S.r.l..

In presenza di tali contestazioni, la società creditrice aveva l'onere di dimostrare l'esistenza di valide cessioni del credito originario. con la conseguenza che - in assenza di convincenti riscontri istruttori - l'opposizione non può che trovare accoglimento, con la revoca del decreto



ingiuntivo opposto. Tali considerazioni presentano carattere assorbente rispetto agli ulteriori motivi che sorreggono la proposta opposizione.

Quanto alle spese, infine, le stesse vanno poste a carico della società opposta, come liquidate in dispositivo in linea con i parametri di cui al DM 55/2014, tenendo conto del valore della controversia e dell'attività svolta complessivamente svolta, ai sensi degli artt 91 e ss cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulla opposizione spiegata, con atto di citazione ritualmente notificato in data 22 giugno 2020, da P [] S [] avverso il decreto ingiuntivo n. 148/2020 (RG 265/2020) emesso in data 06.02.2020, notificato il 24 aprile successivo, nei confronti di I [] Srl, in persona del legale rappresentante pt., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) revoca

il decreto ingiuntivo opposto;

b) condanna,

la società opposta al pagamento in favore dell' opponente delle spese processuali, liquidate in complessive € 2540,00 per compenso professionale e spese vive, oltre spese generali, Iva e CPA nella misura di legge ed esborsi per CU e notifica.

Così deciso in data 13 febbraio 2023 dal Tribunale di Prato, in persona del Giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico.

Il Giudice istr. ed .est.
Dott. Michele Sirgiovanni

